

COMUNE DI COLLESANO

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE SPONSORIZZAZIONI

Il presente Regolamento, composto da 23 articoli, è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 34 del 10-06-2016, divenuta esecutiva in data _____

INDICE:

Art. 1 – Oggetto e finalità

Art. 2 – Definizioni

Art. 3 - Contenuti delle sponsorizzazioni e destinatari

Art. 4 - Individuazione delle iniziative di sponsorizzazione

Art. 5 – Modalità di pubblicizzazione dello sponsor

Art. 6 – Corrispettivo delle sponsorizzazioni

Art. 7 – Pagamento del corrispettivo in denaro della sponsorizzazione

Art. 8 – Esclusiva generale e commerciale

Art. 9 – Procedura di sponsorizzazione e scelta dello sponsor

Art. 10 – Recepimento di proposte spontanee di potenziali sponsor

Art. 11 – Affidamento diretto

Art. 12 – Qualificazione dello sponsor

Art. 13 – Sponsorizzazioni accessorie a contratti di appalto

Art. 14 - Contratto di sponsorizzazione

Art. 15 – Spese contrattuali

Art. 16 – Diritto di rifiuto delle sponsorizzazioni

Art. 17 – Trattamento dei dati personali

Art. 18 – Aspetti contabili e fiscali

Art. 19 – Verifiche e controlli

Art. 20 – Incentivi alla produttività

Art. 21 – Riserva organizzativa

Art. 22 – Rinvio

Art. 23 – Entrata in vigore

Art. 1 – Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina le attività di sponsorizzazione di iniziative organizzate e gestite dal Comune di Collesano, in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 43 della legge 449/1997, nell'art. 119 del D.Lgs. 267/2000, nell'art. 120 del D.Lgs. 42/2004, nell'art. 19 del D.Lgs. 50/2016, e con riferimento all'art. 1, comma 1-bis, della Legge 241/1990.

2. Le seguenti disposizioni sono finalizzate a definire una disciplina organica delle iniziative di sponsorizzazione, allo scopo di assicurare il rispetto della normativa vigente e i principi di efficienza, trasparenza, buon andamento e imparzialità che regolano l'attività della Pubblica Amministrazione.

3. Il ricorso alle sponsorizzazioni costituisce un'opportunità innovativa di finanziamento delle attività del Comune ed è finalizzato a promuovere e incentivare la collaborazione tra pubblico e privato e a favorire il miglioramento organizzativo realizzando:
- una valorizzazione delle competenze, delle professionalità, della disponibilità di persone, enti, associazioni e aziende attivi sul territorio;
- una migliore qualità nei servizi/prestazioni erogati alla collettività;
- economie di spesa.

4. Le procedure di affidamento e le altre attività amministrative nella materia disciplinata dal presente Regolamento, si svolgono, oltre che in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa sopra richiamata, nel rispetto delle disposizioni stabilite dal Codice Civile.

Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento, si intende:

a) per "contratto di sponsorizzazione": un contratto a prestazioni corrispettive mediante il quale una parte (sponsor) si obbliga a versare una somma di denaro, a fornire beni o servizi o ad effettuare lavori a favore dell'altra parte (sponsee) la quale garantisce, nell'ambito di propri eventi, iniziative o progetti, la possibilità di pubblicizzare, in appositi spazi, il nome, il marchio, l'immagine, l'attività, i prodotti, i servizi o simili, ovvero di distribuire prodotti o servizi a titolo promozionale, nei modi previsti dal contratto; l'obbligazione dello sponsee costituisce obbligazione di mezzi e non di risultato, pertanto essa deve intendersi adempiuta quando vi sia stata la realizzazione dell'evento, iniziativa o progetto dedotto nel contratto, indipendentemente dall'effettivo ritorno di immagine;

b) per "sponsorizzatore" o "sponsor": il soggetto che, al fine di incrementare la notorietà dei propri segni distintivi, stipula il contratto di sponsorizzazione;

c) per "sponsorizzato" o "sponsee": il soggetto che rende la prestazione di mezzi consistente nel mettere a disposizione la possibilità di pubblicizzare i segni distintivi dello sponsor nell'ambito di propri eventi, iniziative o progetti;

d) per "spazio pubblicitario": lo spazio fisico o digitale o qualsiasi altro supporto atto alla veicolazione di informazioni, messo a disposizione dallo sponsor;

e) per "sponsorizzazione di puro finanziamento": il contratto mediante il quale lo sponsor si obbliga a versare esclusivamente una somma di denaro;

f) per “sponsorizzazione tecnica”: il contratto mediante il quale lo sponsor si obbliga a fornire beni o servizi o ad effettuare lavori.

Art. 3 - Contenuti delle sponsorizzazioni e destinatari

1. I contratti di sponsorizzazione possono essere conclusi con soggetti privati e associazioni senza fini di lucro, regolarmente costituite con atto notarile, per realizzare o acquisire, a titolo gratuito, interventi, servizi, prestazioni, beni o attività inseriti nei programmi di spesa ordinari con finanziamento a carico del bilancio del Comune.

2. Il risultato della sponsorizzazione si concretizza nella realizzazione di una economia di bilancio totale o parziale rispetto alla previsione di spesa, in relazione alla totale o parziale acquisizione, senza oneri per il Comune, del previsto risultato da parte dello sponsor.

Art. 4 - Individuazione delle iniziative di sponsorizzazione

1. Le iniziative interessate dalla procedura di sponsorizzazione sono prioritariamente individuate nell'ambito degli obiettivi del P.E.G. assegnati ai Responsabile di Posizione Organizzativa.

2. In alternativa, nel corso dell'anno, la Giunta Comunale può formulare indirizzi specifici al suddetto Responsabile del Servizio per l’attivazione di iniziative di sponsorizzazione in base al presente regolamento.

3. I contratti di sponsorizzazione possono essere attivati sia su iniziativa dell’Amministrazione che di soggetti terzi ed il ricorso alle iniziative di sponsorizzazione può riguardare tutte le iniziative, i prodotti, i beni, i servizi e le prestazioni previsti a carico del bilancio dell'ente negli interventi e capitoli di spesa ordinaria, purché ciò non sia di nocumento al mantenimento della dignità propria di ente pubblico esponenziale e rappresentativo della comunità locale.

4. Nell’ambito del P.E.G. o della delibera di Giunta Comunale saranno anche individuate le somme minime dell’offerta di sponsorizzazione in riferimento agli spazi pubblicitari messi a disposizione. Per ogni iniziativa possono essere previste più sponsorizzazioni e possono essere stipulati più contratti di sponsorizzazione.

Art. 5 - Modalità di pubblicizzazione dello sponsor

1. L’ attività di pubblicizzazione dello sponsor da parte del Comune di Collesano è realizzata nei seguenti modi:

a) nel caso di manifestazioni e progetti di tipo culturale, sportivo e sociale, finanziati con risorse economiche derivanti dalla sponsorizzazione, il logo dello sponsor potrà essere inserito sia nel materiale pubblicitario relativo alle iniziative (volantini, inviti, manifesti, depliants, periodico, tabelloni luminosi, ecc.), sia nel sito WEB del Comune nella pagina dedicata all’informazione sulle manifestazioni e sulle attività organizzate dal Comune a beneficio della cittadinanza;

b) nel caso di interventi mirati alla valorizzazione del territorio, del patrimonio comunale e dell’assetto urbano, il Comune realizzerà apposite forme di pubblicizzazione particolarmente

visibili all’esterno, quali, ad esempio, il posizionamento di cartelli o di targhe indicanti lo sponsor che finanzia l’ intervento o fornisce i beni.

2. Il Comune emette per lo sponsor fattura di importo pari al contributo economico ricevuto.

3. Qualora la sponsorizzazione venga effettuata con lavori, servizi e beni, lo sponsor provvederà a fatturare al Comune l’ importo stimato (in sede di contratto di sponsorizzazione) del valore dei lavori, dei servizi o dei beni. A sua volta, il Comune provvederà ad emettere fattura per uguale importo, a titolo di sponsorizzazione.

4. Allo sponsor compete, altresì, il pagamento della somma dovuta per imposta sulla pubblicità per insegne e/o cartelli.

Art. 6 – Corrispettivo delle sponsorizzazioni

1. I contratti di sponsorizzazione, nei quali il Comune è parte, possono prevedere a titolo di corrispettivo dovuto dallo sponsor:

a) somme di denaro (“sponsorizzazione di puro finanziamento”).

b) forniture di beni, servizi o lavori, acquisiti o realizzati a cura dello sponsor “sponsorizzazione tecnica”).

2. In caso si operazioni permutative, si assume quale controvalore monetario del contratto il valore di mercato della fornitura dei beni, dei servizi o dei lavori, effettuati dallo sponsor.

Art. 7 – Pagamento del corrispettivo in denaro della sponsorizzazione

1. Ove il corrispettivo della sponsorizzazione sia costituito da una somma di denaro, il pagamento avviene, di norma, almeno nella misura del 50% al momento della conclusione del contratto e nella misura restante entro i 15 giorni successivi alla conclusione dell’iniziativa correlata.

2. Se richiesto dal Comune, lo sponsor deve prestare apposita garanzia fidejussoria per il pagamento del corrispettivo, costituita mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa, contenente le clausole di cui all’art. 113, comma 2, del D.Lgs. 163/2006.

Art. 8 – Esclusiva generale e commerciale

1. Il Comune può definire contratti di sponsorizzazione in esclusiva generale o commerciale, ove lo ritenga opportuno per reperire maggiori risorse o per conseguire sponsorizzazioni di miglior profilo qualitativo.

2. Le ipotesi di esclusiva sono le seguenti:

a) esclusiva generale: comportante la conclusione del contratto di sponsorizzazione con un soggetto in veste di sponsor unico del Comune per un determinato periodo;

b) esclusiva commerciale: con conclusione di più contratti di sponsorizzazione con diversi sponsor, ciascuno individuato come controparte unica per una specifica iniziativa, evento, progetto, categoria merceologica o di attività.

3. Ove il Comune intenda concludere contratti di sponsorizzazione in esclusiva generale o commerciale, evidenzia la sussistenza di dette clausole in tutti gli atti preliminari alla conclusione dei contratti. Le clausole di esclusiva devono essere espressamente previste.

Art. 9 - Procedura di sponsorizzazione e scelta dello sponsor

1. La scelta dello sponsor è effettuata nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità, mediante procedura selettiva concorrenziale, con la pubblicazione di apposito avviso, salvo nei casi di cui al successivo art. 10.

2. L'avviso di sponsorizzazione è approvato con determinazione del Responsabile dell'Area competente e ad esso è data pubblicità mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on line, inserimento nel sito internet del Comune e/o in altre forme ritenute di volta in volta più convenienti per una maggiore conoscenza e partecipazione, in relazione alla specifica procedura, al corrispettivo atteso ed ai potenziali partecipanti.

3. L'avviso deve indicare:
- l'oggetto della sponsorizzazione, con l'indicazione se trattasi di sponsorizzazione di puro finanziamento e di sponsorizzazione tecnica;
- i requisiti di partecipazione;
- le modalità e il termine per la presentazione delle offerte, che non può essere inferiore a 10 giorni;
- l'eventuale clausola di esclusiva generale o commerciale;
- i criteri di valutazione delle offerte;
- l'importo minimo, a base della procedura selettiva, richiesto quale corrispettivo della sponsorizzazione;
- l'eventuale diritto di prelazione a norma del successivo art. 10;
- l'ufficio procedente ed il responsabile del procedimento.

4. Scaduto il termine fissato nell'avviso, si procede alla valutazione delle offerte pervenute nel rispetto dei criteri stabiliti nell'avviso medesimo. Le offerte di sponsorizzazione sono valutate dal Dirigente dell'Ufficio competente nel rispetto dei criteri definiti nell'avviso/progetto/ capitolato.

5. L'offerta è presentata in forma scritta ed indica:

a) il bene, il servizio, l'attività o la prestazione che si intende sponsorizzare, o la somma offerta quale sponsorizzazione;

b) l'accettazione delle condizioni previste nell'avviso e/o nell'eventuale progetto di sponsorizzazione .

c) le dichiarazioni richieste nell'avviso;

d) l'impegno ad assumere tutte le responsabilità ed a farsi carico degli adempimenti inerenti e conseguenti al messaggio pubblicitario, alle relative autorizzazioni, al pagamento di eventuali tributi o canoni.

6. L'offerta è accompagnata dalle seguenti autocertificazioni attestanti:

a) per le persone fisiche
- l'inesistenza delle condizioni a contrattare con la pubblica amministrazione, di cui agli artt. 32 ter e ss. del codice penale, e di ogni altra situazione considerata dalla legge pregiudizievole o limitativa della capacità contrattuale;
- l'inesistenza di impedimenti derivanti dalla sottoposizione a misure cautelari antimafia;
- l'inesistenza a suo carico di provvedimenti limitativi della piena capacità di agire.

b) per le persone giuridiche:
- oltre alle autocertificazioni sopra elencate, riferite ai soggetti muniti di potere di rappresentanza, deve essere attestato il nominativo del legale rappresentante o dei legali rappresentanti;
- la mancanza del perseguimento di finalità di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;
- il non trovarsi in stato fallimentare, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata , concordato preventivo e non avere procedimenti fallimentari in corso.

7. Le offerte di sponsorizzazioni sono valutate dal responsabile del procedimento nel rispetto dei criteri definiti nell'avviso e/o nell'eventuale capitolato o progetto di sponsorizzazione.

8. L'offerta deve, inoltre, contenere l'impegno ad assumere tutte le responsabilità e gli adempimenti inerenti e conseguenti al messaggio pubblicitario e alle relative autorizzazioni.

9. Il contratto di sponsorizzazione è sottoscritto dallo sponsor e dal Responsabile dell'Area Organizzativa competente. Con il contratto di sponsorizzazione è anche autorizzato l'utilizzo dello "spazio pubblicitario" espressamente indicato nell'avviso e/o nell'eventuale capitolato o progetto di sponsorizzazione.

Art. 10 – Recepimento di proposte spontanee di potenziali sponsor

1. Nel caso in cui, da parte di un potenziale sponsor, pervenga al Comune una proposta spontanea di sponsorizzazione, il Dirigente dell'ufficio competente valuta la rispondenza alle prescrizioni del presente regolamento e, deliberata l'opportunità della proposta da parte della Giunta, predispone apposito avviso, da pubblicare con le modalità di cui al precedente art. 9, che prevede come importo minimo a base di selezione quello offerto dal soggetto promotore nonché il diritto di prelazione a parità di condizioni a favore dell'originario promotore, ai sensi del comma 2 del presente articolo. Alla pubblicazione dell'avviso segue l'espletamento della selezione.

2. Terminata la procedura di selezione, all'originario promotore è riservato, entro un termine prestabilito, il diritto di adeguare, ove necessario, la propria proposta a quella giudicata più conveniente dal Comune. In questo caso, il promotore originario è dichiarato aggiudicatario.

Art. 11 – Affidamento diretto

1. Si può procedere all'affidamento diretto di contratti di sponsorizzazioni nei seguenti casi:
a) in caso sia stata esperita infruttuosamente la procedura selettiva di cui all'art. 8;

b) in casi eccezionali, adeguatamente motivati, in cui la particolare natura e caratteristiche dell'evento o iniziativa oggetto di sponsorizzazione limitino la trattativa ad un unico determinato soggetto;

c) nel caso di sponsorizzazione di puro finanziamento, il cui valore sia pari o inferiore ad € 10.000,00 IVA esclusa e di sponsorizzazione tecnica di valore pari o inferiore ad € 20.000,00 IVA esclusa.

2. In ogni caso, l'affidamento diretto avviene previa valutazione di congruità da parte del responsabile procedente.

Art. 12 – Qualificazione dello sponsor

1. Qualora i lavori, i servizi e le forniture siano acquisiti o realizzati a cura dello sponsor, lo stesso, oltre quanto previsto all'art. 16 del presente regolamento, deve essere in possesso dei requisiti di qualificazione per gli esecutori dei contratti pubblici.

2. Per i lavori pubblici, le imprese esecutrici devono possedere i requisiti di qualificazione previsti dalla normativa vigente al momento dell'affidamento.

Art. 13 – Sponsorizzazioni accessorie a contratti d'appalto

1. Il Comune può prevedere, nell'ambito di procedure per l'aggiudicazione di appalti di lavori, servizi o forniture, clausole inerenti sponsorizzazioni come prestazioni accessorie al contratto principale.

Art. 14 – Contratto di sponsorizzazione

1. La sponsorizzazione viene regolata da apposito contratto nel quale, in particolare, sono stabiliti:

a) l'oggetto del contratto;
b) gli obblighi delle parti e delle modalità di attuazione della sponsorizzazione;
c) il valore del corrispettivo della sponsorizzazione;
d) la durata del contratto;
e) l'eventuale clausola di esclusiva generale o commerciale;
f) i controlli sull'attività dello sponsor;
g) la facoltà di recesso da parte del Comune;
h) la risoluzione del contratto per inadempimento;
i) la competenza del Foro di Termini Imerese, in caso di controversie;
j) la disciplina delle spese contrattuali.

2. Nel contratto deve essere prevista la facoltà del Comune di recedere prima della scadenza, previa tempestiva e formale comunicazione allo sponsor; deve inoltre essere prevista la clausola risolutiva espressa nel caso in cui lo sponsor rechi danno all'immagine del Comune, fermo restando il diritto al risarcimento del danno.

3. Il contratto si intende risolto senza alcuna penalità per il Comune:
- qualora lo sponsor o lo sponsee risultino inadempienti in modo grave e/o continuato in relazione ai loro rispettivi obblighi;
- qualora cause eccezionali e/o motivi di pubblico interesse non consentano al Comune la realizzazione dell' iniziativa/dell' attività/del progetto;

- qualora la sponsorizzazione e gli strumenti attuativi della stessa contrastino con prescrizioni di leggi o di regolamenti o non sia diretta al perseguimento di interessi pubblici;
- qualora si verifichino forme di conflitto di interessi tra l' attività pubblica e quella privata.

4. Le modalità di associazione del nome e del marchio dei soggetti terzi devono presentare caratteri tali da essere coerenti con la natura dell'iniziativa e comunque non lesivi della dignità istituzionale del Comune.

Art. 15 - Spese contrattuali

1. Ogni eventuale spesa contrattuale inerente e conseguente la stipulazione del contratto di sponsorizzazione è a carico dello sponsor.

2. Il contratto viene stipulato mediante scrittura privata e viene registrato nel registro delle scritture private del Comune, mentre verrà registrato all'agenzia delle entrate in caso d'uso.

Art. 16 - Diritto di rifiuto delle sponsorizzazioni

1. Il Comune di Collesano, a suo insindacabile giudizio, si riserva di rifiutare qualsiasi sponsorizzazione qualora:

a) ritenga che possa derivare un conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata;
b) ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine o alle proprie iniziative o comunque un qualsiasi elemento che possa nuocere al mantenimento della dignità propria di un ente pubblico rappresentativo della comunità locale;
c) la reputi inaccettabile per motivi di opportunità generale.

2. Sono in ogni caso escluse le sponsorizzazioni riguardanti:
a) propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;
b) pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, prodotti alcolici, materiale pornografico o a sfondo sessuale, gioco d'azzardo, produzione di armi, medicinali o cure mediche;
c) messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, discriminazione, odio o minaccia.
d) messaggi contrari al decoro o alla morale pubblica.

3. Sono esclusi dai contratti di sponsorizzazione i soggetti che:
a) non sono in possesso dei requisiti di ordine generale necessari per poter contrarre con una Pubblica Amministrazione, di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006, per quanto applicabile;
b) non dichiarano di rispettare o, comunque, non rispettano i seguenti principi definiti dalla Risoluzione 2003/16 del 13 agosto 2003 della Sottocommissione delle Nazioni Unite sulla Promozione e Protezione dei Diritti Umani:
- diritto di pari opportunità e al trattamento non discriminatorio;
- diritto alla sicurezza e alla salute delle persone;
- diritti dei lavoratori;
- rispetto degli assetti istituzionali, delle norme giuridiche e delle prassi amministrative, degli interessi pubblici, delle politiche sociali, economiche e culturali, della trasparenza e correttezza dei comportamenti imprenditoriali e pubblici;

- obblighi riguardanti la tutela dei consumatori;
- obblighi riguardanti la protezione dell'ambiente.

4. L'interessato attesta il possesso dei requisiti di cui al precedente punto 3 mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000.

Art. 17 - Trattamento dei dati personali

1. I dati personali raccolti in applicazione del presente regolamento saranno trattati esclusivamente per le finalità dallo stesso previste ed in stretta osservanza del D. Lgs. N.196/2003.

2. I singoli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti loro riconosciuti dalla legge in materia di protezione dei dati personali.

3. Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Collesano nel suo complesso. Il competente organo di governo può nominare uno o più responsabili del trattamento, in conformità alla legge citata.

4. I dati sono trattati in conformità alle norme vigenti, dagli addetti agli uffici comunali tenuti all'applicazione del presente regolamento.

5. I dati possono essere oggetto di comunicazione e/o diffusione a soggetti pubblici e privati in relazione alle finalità del regolamento.

Art. 18 – Aspetti contabili e fiscali

1. I corrispettivi dei contratti di sponsorizzazione sono previsti in bilancio e nel P.E.G. ad inizio anno, o durante l'anno con variazione, nel rispetto dell'ordinamento finanziario e contabile. I corrispettivi costituiti da proventi di entrata sono contabilizzati tra le entrate; i corrispettivi costituiti da risparmi di spesa sono comunque contabilizzati a bilancio in entrata e in spesa per pari importo, al fine di assicurare il rispetto del principio di integrità del bilancio e la normativa fiscale.

2. Le prestazioni rese ai sensi del presente regolamento generano emissione di fattura e le singole fattispecie di sponsorizzazione sono soggette alla normativa fiscale applicabile.

3. Il contratto di sponsorizzazione non esonera lo sponsor dall'obbligo di pagamento degli eventuali tributi e/o canoni inerenti le fattispecie poste in essere né è sostitutivo di tale obbligo.

4. Quando il corrispettivo del contratto di sponsorizzazione è costituito da forniture di beni o servizi o da lavori da effettuare dallo sponsor (operazioni permutative), è fatto obbligo di doppia fatturazione, ovvero di fatturazione dello sponsor al Comune del valore del bene, del servizio o del lavoro, soggetto ad IVA, e di fatturazione del Comune allo sponsor di un pari importo, soggetto ad IVA, per l'attività di sponsorizzazione.
5. Le spese relative alla stipula del contratto ed alla sua eventuale registrazione, solo in caso d'uso, saranno interamente a carico dello sponsor.

Art. 19 - Verifiche e controlli

1. Le sponsorizzazioni sono soggette a periodiche verifiche da parte del servizio comunale competente per materia, al fine di accertare la correttezza degli adempimenti convenuti sotto il profilo dei contenuti tecnici, quantitativi e qualitativi.

2. Le difformità emerse in sede di verifica devono essere tempestivamente notificate allo sponsor; la notifica e la eventuale diffida producono gli effetti previsti nel contratto di sponsorizzazione.

Art. 20 – Incentivi alla produttività

1. Al fine di incentivare la produttività ed il miglioramento organizzativo, nel rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti, il fondo per il trattamento economico dei dipendenti può essere incrementato di una quota percentuale dei corrispettivi (IVA esclusa) effettivamente introitati nell'anno dal Comune per contratti di sponsorizzazione, con esclusione delle sponsorizzazioni reperite ai sensi del successivo art. 21.

Art. 21 - Riserva organizzativa

1. La gestione delle sponsorizzazioni è effettuata direttamente dal Comune di Collesano secondo la disciplina del presente regolamento.

2. E' tuttavia facoltà del Comune, qualora lo ritenga più conveniente sotto il profilo organizzativo, economico e funzionale, affidare in convenzione l'incarico per il reperimento delle sponsorizzazioni ad agenzie specializzate nel campo, da individuare tramite le procedure sugli appalti di servizi, previste dal D. Lgs. n. 163/2006 e dai regolamenti comunali in materia di contratti.

Art. 22 – Rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto si fa rinvio:

a) per gli elementi di disciplina contrattuale, alle disposizioni regolamentari concernente i criteri per la stipulazione dei contratti di sponsorizzazione con soggetti pubblici o privati, nonché alle disposizioni del Codice Civile ed alla normativa speciale in materia;

b) per l' utilizzo del marchio e dei segni distintivi, al D.Lgs. n. 30/2005 ed alle altre norme in materia.

Art. 23 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo la pubblicazione nei modi e termini di legge, a seguito dell'esecutività della deliberazione che lo approva.